

COMUNE DI MAZZE'

PROVINCIA DI TORINO

LINEE GUIDA CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTI DI NOTORIETA'

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 14/6/2002

1. Riferimenti normativi per l'effettuazione di controlli sulle Dichiarazioni sostitutive di certificazione e Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Il riferimento normativo per l'effettuazione di controlli sulle Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (di seguito individuate con l'acronimo Dsc) e sulle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (di seguito individuate con l'acronimo Dsan) è definito nel D.P.R. n. 445/2000, con individuazione di due forme di verifica:

- a) Controllo puntuale (su singoli casi) sulle dichiarazioni, in caso di dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse;
- b) Controllo a campione (su un numero determinato di dichiarazioni), attuato in conformità a criteri definiti dall'amministrazione.

La normativa pone in evidenza un sistema nel quale:

- a) I controlli sono un elemento essenziale;
- b) Gli operatori dell'amministrazione hanno un preciso obbligo a condurre verifiche puntuali e accurate, qualora siano posti in evidenza elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità del soggetto che le ha prodotte. Le due forme di riscontro della veridicità delle informazioni rese alle amministrazioni procedenti sono tra loro complementari. Pertanto, il controllo puntuale rispetto a Dsc e Dsan non esclude che siano realizzati anche controlli a campione, secondo un programma di interrelazione tra i due tipi di verifiche. Gli operatori dell'amministrazione devono effettuare i controlli in modo da evitare duplicazioni (controlli effettuati due volte sulle medesime dichiarazioni) e di garantire efficacia in quelli effettuati.

2. Tempistica dei controlli.

L'efficacia dei controlli dipende in gran parte anche dai tempi con cui essi sono effettuati. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri (soprattutto quando richiedono interventi di altre pubbliche amministrazioni) siano realizzati:

- a) Entro un termine massimo 15 giorni dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le Dsc e Dsan, in caso di controllo puntuale;
- b) Entro il termine massimo 30 giorni dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica, in caso di controlli a campione.

In ogni caso i controlli sulle Dsc e sulle Dsan devono privilegiare la tempestività rispetto al numero complessivo delle verifiche.

3. Controlli finalizzati alla rilevazione di errori ed elementi informativi comunque sanabili.

L'attività di controllo su Dcs e Dsan deve essere finalizzato a rilevare presenza di irregolarità od omissioni sanabili.

E', infatti, possibile che il dichiarante abbia erroneamente conferito dati e informazioni non precisi od omissioni. Il servizio precedente dovrà pertanto verificare:

- a) L'evidenza dell'errore (per esempio dati anagrafici con cifre di nascita invertite) o dell'omissione
- b) La sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso.

In tali casi il funzionario competente dovrà comunicare quanto sopra all'interessato, che è tenuto a completare o regolarizzare la dichiarazione. In caso negativo il procedimento non avrà seguito.

4. Individuazione dei presupposti per l'attivazione di procedure di controllo Dsc e Dsan.

Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione facciano ritenere che sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto o per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si rilevi la necessità di controllare la veridicità degli elementi rappresentati nelle medesime, gli uffici procedenti della stessa amministrazione sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulle stesse.

Diversamente, il presupposto fondamentale per l'effettuazione dei controlli a campione è la definizione di una base, per il riscontro della correttezza dei comportamenti di relazione dei dichiaranti nei confronti dell'amministrazione.

5. Individuazione degli oggetti di indagine e degli indicatori di rischio per effettuare controlli puntuali.

La verifica della veridicità delle informazioni contenute in Dsc o Dsan e prese in esame da controlli specifici deve essere riferita:

- a) Specifici oggetti di indagine (ossia elementi di rilievo contenuti nelle dichiarazioni e caratterizzanti la stessa in relazione al procedimento attivato);
- b) Indicatori di "rischio" (ossia elementi in grado di far presupporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni e dei dati conferiti).

La scelta delle Dsc e Dsan da sottoporre a controllo deve essere effettuata sulla base di tipologie determinate dai responsabili del servizio:

- a) Per procedimenti per i quali le informazioni hanno natura particolarmente complessa (situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con diversi riferimenti economici/reddituali, etc.);
- b) Per procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica o assimilabili (in ambito socio - assistenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia residenziale pubblica, ecc.);
- c) Per procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in concorsi (per esempio: graduatorie di iscrizioni, concorsi, ecc.);
- d) Per procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscono discriminante per il provvedimento finale (per esempio commercio) o per lo sviluppo delle attività (per esempio attività ex artt. 19 e 20 L. 241/1990);
- e) Per procedure di gara, a fronte dell'importanza delle informazioni rese per la partecipazione alla gara stessa.

5.1 Oggetti di indagine.

Le verifiche ed i riscontri per i controlli specifici, devono essere orientati su due tipi di oggetti:

- a) Dsc e Dsan con un'elevata complessità circa le informazioni rese (per esempio: dati tecnici, dati di soggetti diversi dal dichiarante, dati reddituali, ecc.);
- b) Dsc e Dsan inerenti alle attestazioni e certificazioni con elevata criticità in relazione ad una situazione consolidata e certa (per esempio: situazione lavorativa, situazione di studio, composizione del nucleo familiare, ecc.).

5.2 Indicatori di "rischio"

Secondo quanto previsto dall'art. 71, I comma, del D.P.R. 445/2000, il controllo puntuale sulle Dsc e sulle Dsan deve essere effettuato quando sussistono dubbi o quando sia, comunque, necessario verificare la veridicità delle dichiarazioni stesse. In particolare la sollecitazione al controllo non deve avvenire su basi incerte, o su indicazioni esterne all'amministrazione, ma derivare da raffronti con "indicatori di rischio", quali:

- a) un confronto tra banche dati tale da aver fatto emergere elementi di incoerenza (informazioni differenti per procedimenti analoghi, ecc.);
- b) imprecisioni nella compilazione che facciano supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e tali da non consentire all'amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. Tali indicatori sono facilmente rapportabili ai riscontri con le Dsc.

Il controllo della Dsan dovuto ad elementi poco chiari o non riconducibili a dati confrontabili deve avvenire quando siano presenti "indicatori di rischio", quali:

- a) indeterminazione della situazione descritta nella Dsan e contemporanea impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili;
- b) lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti in sede di istanza o di procedimento. La presenza di indicatori di rischio impone all'operatore del servizio di attivare il controllo, anche qualora il procedimento sia ancora in fase istruttoria.

5.3 Segnalazioni

Qualora all'amministrazione pervengano segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni su problemi inerenti dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che abbia attivato procedimenti presso la stessa, il responsabile del procedimento interessato può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese dal soggetto stesso per simili procedimenti con Dsc o Dsan.

6 Individuazione degli oggetti di indagine e dei parametri per l'effettuazione dei controlli a campione.

6.1 Oggetti di indagine.

Le verifiche ed i riscontri devono essere indirizzati sui seguenti tre tipi di oggetti:

- a) informazioni contenute in Dsc e Dsan relative a procedimenti con elevato volume di gestione (per esempio quelli relativi all'iscrizione a scuole materne e trasporto scolastico, quelli relativi alla fruizione degli impianti sportivi, ecc.);
- b) informazioni contenute in Dsc e Dsan relative a procedimenti che, seppure con volume di gestione limitato, presentano una notevole rilevanza per l'amministrazione (per esempio per concessione contributi a singoli o associazioni, ecc.);
- c) informazioni contenute in Dsc e Dsan relative a procedimenti di autorizzazione o concessioni.

6.2 Parametri

I parametri dell'attività di controllo a campione possono essere determinati con riferimento agli oggetti d'indagine di cui al precedente punto. Tali verifiche dovranno essere condotte:

- 1) sul 10% delle istanze per procedimenti di cui agli oggetti del punto a), per consentire la verifica su un campione sufficientemente indicativo rispetto al volume dei procedimenti avviati;
- 2) sul 30% delle istanze per procedimenti relativi agli oggetti di cui al punto b), per la particolarità degli elementi presi in esame e del loro valore per l'amministrazione (incidenza su risorse scarse in rapporto con la comunità locale);
- 3) sul 15% delle istanze per procedimenti relativi agli oggetti di cui al punto c), per la necessità di sottoporre a verifica dichiarazioni inerenti all'esercizio di attività che richiedono particolari requisiti o ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari. Le percentuali possono essere elevate del 5 - 10%, con disposizione del responsabile del servizio in relazione a:
 - mutamenti tali da comportare un aumento delle istanze nei procedimenti monitorati;
 - mutamenti tali da consentire una sostanziale revisione dei carichi di lavoro e la destinazione di risorse umane alle attività di controllo in modo continuativo e stabile.

6.3 Scelta delle istanze con Dsc e Dsan da controllare

Fermo restando il controllo puntuale di cui al punto 1 lett. a), la scelta delle istanze con Dsc e Dsan da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) con sorteggio periodico sulle istanze presentate, con cadenza trimestrale;
- b) con sorteggio: una pratica ogni 10 presentate, ordinate secondo il n. di protocollo.

7 Modalità operativa di svolgimento dei controlli

7.1 Controlli attivati in base a rilevazioni condotte con "indicatori di rischio"

I controlli attivati a seguito della presenza di "indicatori di rischio", devono essere effettuati in modo tale da consentire il confronto tra quanto dichiarato e con:

- a) dati certi, attestabili o certificabili per la Dsc;
 - b) elementi documentali o probatori comprovanti il fatto, stato o qualità riportato nel Dsan.
- L'effettuazione del riscontro deve essere realizzato in modo tale da acquisire elementi da porre a confronto che abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) completezza del dato certificabile;
- 2) esaustività dell'informazione per situazioni complesse;
- 3) vicinanza temporale, preferibilmente con riferimento a data contemporanea o immediatamente posteriore a quella della Dsc o Dsan.

7.2 Controlli su richiesta

Qualora il controllo sia effettuato da altre amministrazioni o da altri servizi dell'amministrazione procedente, e' necessario che la verifica sia condotta tenendo conto del motivo della richiesta, evitando soluzioni di confronto comportanti trattamenti con eccedenza di dati.

7.3 Controlli a campione

I controlli a campione devono essere realizzati come al punto 6.3 e possono essere integrati con quelli puntuali.

7.4 Controlli per verifiche ordinarie nell'ambito dell'attività' del servizio

I controlli sulla veridicità delle Dsc e Dsan possono essere effettuati anche nell'ambito di attività di verifica e di riscontro ordinario delle pratiche (per esempio in fase di chiusura di un procedimento o di archiviazione di una pratica), a fronte di un riesame degli atti elaborati.

7.5 Collaborazione da parte dell'interessato

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente, entro 15 giorni, richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In tale caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia in possesso. Tuttavia deve rammentarsi che l'interessato non ha un onere in tal senso, ma svolge nei confronti dell'amministrazione richiedente una semplice azione di collaborazione.

7.6 Confronti dei dati e delle informazioni contenute in Dsc e Dsan per un particolare procedimento con Dsc e Dsan rese dal medesimo soggetto in relazione ad altri procedimenti.

In alcuni casi è possibile che un medesimo soggetto attivi presso l'amministrazione comunale più procedimenti in un limitato periodo di tempo, anche con differenti finalizzazioni.

Le Dsc e le Dsan rese per questi procedimenti possono essere tra loro confrontate al fine di rilevare:

- a) la coerenza tra situazioni dichiarate in periodi temporali tra loro ravvicinati e confrontabili (per esempio situazioni lavorative);
- b) la coerenza tra dati tra loro assimilabili (per esempio dati reddituali).

Qualora risultino discordanze significative tali dati possono essere assunti come base di verifica per un controllo più approfondito.

7.7 Confronto di dati ed informazioni contenuti in Dsc e Dsan con documenti aggiornati in possesso dell'amministrazione

Gli uffici e servizi possono procedere alla verifica e controlli incrociati di dati ed informazioni rese in Dsc e Dsan anche mediante confronto con dati ed informazioni riguardanti il soggetto interessato, acquisiti da altri settori del Comune per differenti attività istituzionali. L'analisi comparata deve avvenire con documenti aggiornati, possibilmente contemporanei o posteriori all'istanza per cui la Dsc o la Dsan è stata resa.

Possono essere utilizzati, a tal fine, verbali di ispezione o documenti relativi ad accertamenti d'ufficio.

8. Relazioni istituzionali e scambio di dati con altre pubbliche amministrazione a fini di controllo su Dsc e Dsan

Nell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 è previsto che l'obbligo dello svolgimento di controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, sia sostenuto e rafforzato da adeguate procedure collaborative tra le amministrazioni. In particolare, i servizi interessati dai

procedimenti di controllo devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti con altre amministrazioni pubbliche, al fine di:

- a) formalizzare intese per facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati;
- b) definire e/o formalizzare procedure tecnico operative per instaurare relazioni con altre pubbliche amministrazioni volte a facilitare le conferme dei dati per i quali il servizio interessato chiede riscontro.

Nell'art. 71, comma 2, e', infatti, previsto che l'amministrazione procedente richieda direttamente alla pubblica amministrazione competente al rilascio della certificazione, una conferma scritta dei dati necessari. Tale conferma puo' essere acquisita presso l'amministrazione pubblica che detiene le informazioni e puo' essere acquisita anche attraverso strumenti informatici o telematici.

Le relazioni istituzionali potranno essere definite:

- 1) con protocolli d'intesa tecnico - operativi, qualora la portata dei controlli richieda impiego straordinario di risorse dell'una e dell'altra amministrazione interessate;
- 2) con lettere d'intenti, qualora il controllo si effettui con procedure semplici o con relazioni telematiche.

Particolare attenzione deve essere posta nella scelta delle soluzioni operative, dovendosi privilegiare, la tempestività e l'efficacia delle verifiche:

- a) interrelazioni telematiche (e - mail, accessi a banche dati, ecc.);
- b) comunicazioni ed attestazioni semplificate, trasmissibili via telefax con piena garanzia di certezza.

9. Rilevazioni di false dichiarazioni o attestazioni in Dsc e Dsan (sussistenza reato ex art. 483 C.P.)

Qualora risultino, in sede di controllo, dichiarazioni mendaci rese da un soggetto in forma di Dsc o Dsan, o produzione di atti falsi, si deve dare corso all'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (per i reati puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia). In casi di accertamento del mendacio e della falsità delle dichiarazioni o delle attestazioni rese, l'operatore che ne rileva la non veridicità in quanto pubblico ufficiale, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, con l'indicazione della notizia criminosa e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

La falsa attestazione ha inoltre effetti anche sugli elementi di beneficio garantiti al soggetto. In tal caso il servizio competente dell'amministrazione deve provvedere, nelle forme dovute, alla sospensione e alla revoca dei benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante sulla base della dichiarazione non veritiera.

10. Entrata in vigore.

In base a quanto disposto dal vigente Statuto Comunale, il regolamento e' soggetto a doppia pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle stesse deliberazioni, nonche' per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e' divenuta esecutiva ai sensi di legge.